

---

## MASSIMARIO

---

*A cura di*

**Matteo Prioschi**

---

### RESPONSABILITÀ DL 231

## L'assenza di modello non è illecito in sé

Una società è stata dichiarata responsabile dell'illecito amministrativo previsto dall'articolo 25-septies, comma 2, del Dl 231/2001, in relazione al delitto di lesioni colpose con violazione delle norme di tutela e sicurezza sul lavoro. Nel decidere il ricorso, la Cassazione afferma che «l'assenza del modello di organizzazione, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono ex se elementi costitutivi dell'illecito dell'ente. Tali sono, oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l'ente (cd. immedesimazione organica "rafforzata"), la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due: e si è anche precisato che l'ente risponde per fatto proprio e che - per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva - deve essere verificata una "colpa di organizzazione" dell'ente, dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. È il riscontro di un tale deficit organizzativo a consentire l'imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo».

**Corte di cassazione, sentenza 420/2024, depositata il 31 gennaio**